



Unione europea



**REGIONE
PIEMONTE**



*Ministero
dell'Economia
e delle Finanze*

**ATTIVITÀ RELATIVE ALL'APPLICAZIONE
DELLA DIRETTIVA VAS AI
PO COOPERAZIONE
TERRITORIALE EUROPEA -
TRANSFRONTALIERA**

ATTIVITÀ RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA VAS AI PO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA – TRANSFRONTALIERA

1. Introduzione

La Direttiva 2001/42/CE *concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente* (Direttiva VAS) stabilisce che i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali nel periodo di programmazione 2007-13 dovranno rispondere agli obblighi ed agli adempimenti da essa previsti. A tal fine, a livello nazionale, sono stati definiti degli indirizzi procedurali e delle indicazioni metodologiche¹ che nel presente documento sono utilizzate quale riferimento principale.

Il livello al quale l'applicazione della Direttiva si rende necessaria, come sottolineato dalla Commissione europea², è quello dei PO, in quanto essi forniscono l'intelaiatura necessaria per l'esecuzione degli interventi e costituiscono quadro di riferimento per i successivi livelli decisionali inerenti progetti da attuare. Pertanto l'approvazione dei PO regionali FESR *Competitività ed Occupazione*, e dei PO FESR *Cooperazione territoriale* e FSE è subordinata alla dimostrazione del rispetto degli obblighi della Direttiva VAS.

Nel caso in cui i PO costituiscano quadro di riferimento per il finanziamento di interventi nei settori indicati dalla Direttiva, in particolare di progetti compresi negli allegati della normativa di VIA, è necessario effettuare la VAS, cioè procedere alla valutazione ambientale del programma e all'organizzazione di forme di consultazione e partecipazione.

Negli altri casi è necessario procedere alla verifica di assoggettabilità (screening) dei PO per determinare se sono prevedibili degli effetti significativi sull'ambiente.

Nel caso in cui un PO non risulti assoggettabile a VAS, è comunque necessario, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva VAS a riguardo dell'informazione al pubblico (art.3 c.7), che le motivazioni di tale decisione siano riportate all'interno del testo del PO.

È raccomandato inoltre dalla CE che la valutazione ex-ante del programma dia atto dell'applicazione della Direttiva e, nel caso sia stata effettuata la VAS, riporti un apprezzamento di come i risultati della valutazione ambientale siano stati considerati nei programmi.

I PO FESR – Cooperazione, che hanno come obiettivo prevalente la realizzazione di attività economiche e sociali transfrontaliere e la creazione di forme di cooperazione per l'implementazione di programmi di sviluppo territoriale integrato, è possibile che possano avere effetti significativi sull'ambiente anche nel caso in cui non promuovano direttamente la realizzazione di opere comprese negli allegati della normativa VIA. È dunque consigliabile (dati i tempi ristretti della programmazione) che tali PO, anche in relazione alle maggiori problematiche sollevate dalla necessità di consultazioni transfrontaliere, siano direttamente assoggettati a VAS, previa una prima verifica nelle fasi iniziali della programmazione dell'effettiva eventualità che possano verificarsi ricadute sull'ambiente o eventualmente una specificazione appropriata dell'effettivo ambito di influenza ambientale dei programmi.

¹ Linee guida nazionali "L'applicazione della Direttiva 2001/42/CE al ciclo di programmazione 2007-2013 dei Fondi Strutturali in Italia" a cura del MATTM e della Rete delle Autorità Ambientali e Autorità della Programmazione.

² Si veda la nota della Commissione Europea del 2 Febbraio 2006 (DG ENV e REGIO).

La **responsabilità della VAS** è dell'autorità competente per la programmazione, che deve individuare il valutatore ambientale. La VAS accompagna l'intera evoluzione del programma operativo attivando un processo di interazione tra il valutatore ambientale, il valutatore che conduce la valutazione ex-ante e il programmatore. Il processo di VAS inoltre, è condizionato dalla definizione di una procedura trasparente che individui i momenti decisionali, i tempi previsti, le autorità da consultare e le forme di partecipazione pubblica.

Lo schema seguente riporta la proposta metodologica messa a punto per la procedura di VAS da applicare ai PO cooperazione territoriale europea – transfrontaliera :

Programmazione	Valutazione ambientale strategica		Cronopro-gramma
	Elaborazione	Consultazione ¹ e partecipazione	
Fasi preliminari (elaborazione e approvazione QSN, DSR ecc.)	Decisione circa l'opportunità di sottoporre il programma a VAS in relazione ai probabili effetti sull'ambiente; Programma delle attività; Attivazione del gruppo tecnico ambiente (GTA); Individuazione delle Autorità con competenza Ambientale.		
	Definizione del documento preliminare per la valutazione ambientale (Individuazione dei tematismi e delle informazioni ambientali da considerarsi nel Rapporto Ambientale e loro livello di dettaglio)	Consultazione delle Autorità con competenza ambientale attraverso il GTA (anche in relazione alla verifica di assogettabilità)	
Elaborazione del PO	Elaborazione del Rapporto ambientale	Incontri con le strutture di programmazione	
Proposta del PO	Definizione del Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica	Consultazione delle Autorità con competenza ambientale e dei settori della società civile individuati e pubblicazione	
Eventuale revisione del PO	Analisi dei pareri e delle osservazioni ed eventuali approfondimenti del RA; proposte di revisione del piano		
Approvazione del PO da parte delle autorità competenti degli Stati membri	Dichiarazione di sintesi Piano per il monitoraggio ambientale	Informazione sulla decisione e pubblicazione del programma, della dichiarazione di sintesi e del monitoraggio	
Negoziato con CE e approvazione definitiva del PO			
Attuazione PO FESR	Report periodici sugli esiti del monitoraggio ambientale	Informazioni periodiche sugli esiti del monitoraggio ambientale	
¹ Trattandosi di programmi di cooperazione territoriale le consultazioni vanno effettuate su tutto il territorio transfrontaliero interessato dal programma e pertanto rispondono a quanto richiesto dalla Direttiva VAS 2001/42/CE all'art. 7.			

2. Le attività

Le attività da compiere possono essere sintetizzate nei seguenti punti :

- redazione del rapporto ambientale (RA);
- consultazione delle Autorità con competenza ambientale (AA) e del pubblico (*nel caso specifico coinvolge amministrazioni e soggetti degli stati transfrontalieri confinanti*) ;
- integrazione nel programma delle risultanze delle RA e degli esiti delle consultazioni;
- informazione e pubblicità sul processo e sui risultati e predisposizione di una dichiarazione di sintesi;
- predisposizione di un piano di monitoraggio ambientale.

2.a La redazione del Rapporto Ambientale

La redazione del **Rapporto Ambientale** è attività centrale e fondamentale del processo di VAS.

Il RA è il documento in cui sono illustrati i risultati dell'attività di valutazione e dell'interazione tra valutatori e programmatori, il processo e le modalità della valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate.

Nel RA:

- devono essere individuati, descritti e valutati i potenziali effetti ambientali significativi derivanti dal programma ;
- devono essere considerate le ragionevoli alternative alle specifiche strategie esaminate in relazione agli obiettivi e all'ambito territoriale del programma;
- deve essere analizzata l'interazione tra gli obiettivi del programma e quelli ambientali e la loro coerenza con gli obiettivi strategici di protezione ambientale esterni al programma;
- deve essere illustrato il grado di integrazione degli obiettivi ambientali nel PO, anche in base all'adeguatezza degli strumenti e delle risorse previsti, e le misure per mitigare e compensare gli eventuali effetti negativi del programma sull'ambiente.

Il RA è accompagnato da una sintesi non tecnica.

2.b Consultazione e partecipazione

Le **consultazioni** permeano l'intero processo di VAS. L'attuazione di questo adempimento è condizionato da una parte dall'elevato numero di soggetti e di autorità da coinvolgere, dall'altra dai tempi decisionali ristretti. In particolare l'art. 7 della Direttiva stabilisce che "in caso di effetti ambientali significativi transfrontalieri è prevista la consultazione dell'autorità e del pubblico dello Stato membro interessato". Trattandosi in questo caso di programmi di cooperazione territoriale che coinvolgono aree di confine tra Stati, le consultazioni vengono effettuate direttamente su tutto il territorio transfrontaliero interessato.

Si propone che la consultazione venga effettuata attraverso il GTA (gruppo tecnico ambiente). Ciascun referente regionale/autorità ambientale regionale deve rappresentare gli interessi ambientali del proprio territorio, individuando i soggetti da consultare nel proprio territorio.

Per agevolare il processo potrà essere istituito, presso ciascun partner, un tavolo di Autorità con competenza ambientale, che si riunirà periodicamente, secondo un cronoprogramma definito.

Le Autorità con competenza ambientale da coinvolgere sono:

- amministrazioni pubbliche interessate agli effetti derivanti dall'attuazione del programma (direzioni regionali, assessorati provinciali, prefetture, ecc.)
- enti con competenza ambientale e sanitaria (tali enti vanno individuati in maniera specifica per ogni nazione coinvolta, in relazione alle tipologie amministrative relative a ciascuna di esse)
- enti di gestione del territorio, se il programma interessa l'area di loro pertinenza (eventuali enti parco, autorità di bacino, soprintendenza per i beni culturali ecc).

Tali Autorità con competenza Ambientale sono chiamate ad esprimersi:

- in fase di scoping per definire i contenuti ed il livello delle informazioni per il RA;
- prima dell'approvazione per valutare la proposta di programma, al fine di garantire l'integrazione della componente ambientale e di assicurare la prevenzione, mitigazione o, eventualmente, la compensazione dei possibili effetti ambientali negativi.

Le consultazioni possono coinvolgere anche specifici soggetti interessati dagli effetti ambientali, appartenenti al mondo associativo o a quello tecnico - scientifico (associazioni ambientaliste, Università, ecc).

I soggetti coinvolti nelle consultazioni devono essere informati sull'approvazione del programma e sull'esito della valutazione ambientale, previo invio della dichiarazione di sintesi, oltre che del programma definitivo e del RA. La dichiarazione di sintesi è un documento in cui viene illustrato il processo decisionale seguito, il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel programma, come si è tenuto conto del rapporto ambientale e delle risultanze delle consultazioni.

Al fine di garantire l'informazione del pubblico ed agevolare la consultazione sul RA e sulla proposta di programma potrà essere utilizzato il sito internet del programma, nel quale saranno messi a disposizione i documenti e potranno essere inviate osservazioni, previa registrazione, sull'efficacia e completezza del RA e sull'integrazione ambientale nella proposta di programma.

2.c Predisposizione di un piano di monitoraggio ambientale

E' necessario definire un piano di monitoraggio degli effetti ambientali che affianchi il monitoraggio economico dei progetti finanziati dai PO cooperazione.

Tale piano, finalizzato a individuare ed eventualmente quantificare le ricadute degli interventi sulle tematiche ambientali coinvolte, dovrà essere messo a punto d'intesa con l'Autorità di Gestione.

Si ricorda infine, che per assicurare la trasparenza del processo di VAS è necessario chiarire i ruoli e i compiti dei diversi attori coinvolti (valutatore ambientale, valutatore ex-ante, autorità competente per la programmazione) e le modalità di cooperazione tra di essi, nonché di coinvolgimento nelle diverse fasi decisionali.

Il GTA sarà coinvolto nel monitoraggio del programma, ricevendo i report periodici e riunendosi periodicamente per decidere sulla necessità di revisione del programma.